COMUNE DI ATINA

Provincia di Frosinone

- **STATUTO COMUNALE**

- **REGOLAMENTO**
  per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. l
Oggetto del regolamento

II presente regolamento è volto a disciplinare il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, nel rispetto dell'ordinamento delle autonomie locali, dello Statuto, ed in armonia con i principi generali applicabili all'attività degli stessi.

Le norme ivi contenute sono integrative del D.Lgs. 267/2000 in attuazione di quanto previsto dallo Statuto.

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio, non previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative, provvede il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo.

Un esemplare del presente regolamento deve sempre trovarsi nella Sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

Art. 2
Luogo delle adunanze consiliari

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala ubicata presso il Palazzo Cantelmi, sede legale del Comune.

Il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo,quando ricorrano circostanze speciali o eccezionali, o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può determinare un diverso luogo di riunione, dandone motivata notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

I consiglieri possono avanzare al Presidente proposte in tal senso.

Nei giorni in cui è convocato il Consiglio Comunale, preso la residenza municipale, vengono esposte le bandiere dell'Italia, dell'Unione Europea e del Comune di Atina, ed all'interno della Sala Consiliare il Gonfalone della città.

Art. 3
Polizia dell'Assemblea consiliare

La polizia dell'Assemblea consiliare è esercitata dal Presidente, che, a tal fine, può avvalersi del personale della polizia municipale impartendo ad esso gli ordini necessari. Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà, sentita la conferenza dei Capigruppo, di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario processo verbale.

La Forza Pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente.

Art. 4
Persone ammesse nella Sala delle adunanze

Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, nel compartimento all'uopo riservato nella Sala può accedere qualsiasi cittadino.

Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata.

Nessuna persona estranea al Consiglio, ad esclusione degli assessori esterni, può avere accesso, durante la seduta, nella parte della Sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli altri inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinate persone, funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie stesse.

E' altresì riservato uno spazio per la Stampa, e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, la concessione di registrazione audio e/o video della seduta.

Art. 5
Disciplina del pubblico

Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono restare in silenzio, osservare un comportamento corretto ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre l'espulsione dall'aula delle persone che ostacolino lo svolgimento dei lavori. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

Qualora, nonostante l'espulsione di taluno, i disordini proseguissero, il Presidente, sentiti i Capigruppo, può disporre la sospensione dell'adunanza o, nei casi più gravi, lo scioglimento dell'adunanza medesima mediante rinnovo della convocazione del Consiglio.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
Prima e seconda seduta dopo le elezioni

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Nella prima seduta il Consiglio, oltre a procedere agli adempimenti di cui all'art. 12 dello Statuto, provvede all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale a norma dell'art. 21 dello Statuto.

Il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione della seconda seduta successiva alle elezioni nei termini e secondo le modalità di cui all'art 13 dello Statuto.

Art. 7
Sessioni

Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.

Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- Per l'approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio precedente
- Per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
- Per l'approvazione del bilancio di previsione annuale

Le sessioni straordinarie sono quelle relative ad argomenti diversi da quelli di cui al precedente punto 2 e potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Le sessioni straordinarie si definiscono urgenti qualora ricorrano particolari motivi di urgenza in ordine alla trattazione dei relativi argomenti, sulla base di oggettive esigenze connesse al verificarsi di eventi imprevedibili o della valutazione dell'organo tenuto alla convocazione.

Art. 8
Modalità di convocazione

La convocazione dei consiglieri, ad eccezione della prima seduta per la quale provvede il Sindaco, va disposta dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco ed i Capigruppo, con avvisi scritti, consegnati presso il domicilio del Consigliere eletto nel Comune, a mezzo del messo comunale, il quale deve farne formale dichiarazione mediante relata di notifica.

Quando non sia possibile la consegna con le modalità di cui al precedente comma si procede con le modalità di cui agli artt. 139 e 140 del Codice di Procedura Civile.

Per consentire la consegna degli avvisi di convocazione e di qualunque altra comunicazione, i Consiglieri non residenti nel Comune vi eleggono domicilio dandone comunicazione al Segretario Comunale entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti; in mancanza di formale comunicazione in merito, l'avviso di convocazione è spedito all'indirizzo di residenza mediante lettera raccomandata.

Nei casi di urgenza, la spedizione degli avvisi può essere effettuata a mezzo telegramma.

Art. 9
Convocazione su iniziativa del Sindaco e dei Consiglieri

Oltre all'autonoma iniziativa e potere di convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale può essere convocato altresì:

a) su richiesta del Sindaco
b) su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri

Nei casi di cui alle lettere a) e b), la richiesta di convocazione deve essere presentata per iscritto al Presidente, sottoscritta rispettivamente dal Sindaco o da l/5 dei Consiglieri in carica e deve contenere l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti da trattare.

Il Presidente deve convocare il Consiglio comunale entro 20 giorni dalla data di protocollo della richiesta presentata ai sensi del comma precedente.

Art. 10
Contenuto dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione deve contenere necessariamente le seguenti indicazioni

a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza
b) l'indicazione se trattasi di sessione ordinaria, straordinaria o urgente
c) l'elenco degli oggetti da discutere con la specificazione eventuale di quelli da trattare in seduta segreta
d) la data dell'avviso
e) la firma del Presidente o di chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento

Qualora il Presidente abbia fissato più sedute consecutive per la trattazione completa degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, nell'avviso tesso saranno precisati anche i giorni e le ore di ciascuna seduta successiva alla prima.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza di seconda convocazione; tuttavia l'avviso di seconda convocazione può essere recapitato anche separatamente nei termini di cui all'articolo successivo.

Ove siano introdotte nuove proposte, non comprese, cioè, nell'ordine del giorno di prima convocazione, se ne deve dare regolare avviso a tutti i Consiglieri, almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione del Consiglio.

Art. 11
Termini di consegna degli avvisi di convocazione

L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza, in caso di sessione ordinaria, e tre giorni prima, in caso di sessione straordinaria.

Quando la seduta è dichiarata urgente, l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito dall'adunanza.

L'avviso per le adunanze di seconda convocazione, se non contenuto in quello della prima, va consegnato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza

Nel caso di eventi straordinari ed imprevedibili in relazione ai quali si renda necessario ed urgente convocare il Consiglio Comunale, possono non essere rispettati i termini di convocazione di cui ai commi precedenti.

La ritardata consegna dell'avviso è sanata dalla partecipazione del Consigliere all'adunanza.

Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno va inoltre inviata, nei termini di consegna sopra stabiliti, al Revisore dei Conti.

Art. 12
Avvisi al pubblico

L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio, nei termini previsti per la consegna della convocazione dei Consiglieri.

Il Presidente, inoltre, cura la pubblicazione dell'elenco degli oggetti da trattare mediante affissione di manifesti o altre forme di comunicazione che consentano la più ampia partecipazione dei cittadini.

Art. 13
Deposito e consultazione degli atti

Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.

In particolare, ciascuna proposta di deliberazione e gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, due giorni prima, nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di sedute urgenti.

I Consiglieri potranno esaminare gli atti e le proposte di deliberazione durante l'orario d'ufficio.

I Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione e di estrarre copia degli atti depositati e di quelli richiamati o comunque citati in quelli depositati come sopra.

I Consiglieri hanno diritto di chiedere in visione i bilanci ed i rendiconti della gestione depositati per l'approvazione del Consiglio, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

CAPO II
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14
Presidenza dell'Assemblea consiliare

Le sedute del Consiglio comunale successive a quella di insediamento, salvo le eccezioni di legge, sono presiedute dal Presidente che la convoca e ne determina l'ordine dei lavori, sentito il Sindaco ed i Capigruppo. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza della seduta spetta al VicePresidente, eletto tra i Consiglieri di minoranza, con le modalità stabilite per l'elezione del Presidente, e per la cui funzione non spetta alcun tipo di indennità. In assenza anche del VicePresidente, tale funzione spetta al Consigliere Anziano, cioè al Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

All'inizio di ogni seduta il Presidente fa eseguire l'Inno di Mameli in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 co. 10 dello Statuto.

Art. 15
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, ne dirige i lavori, mantiene l'ordine nell'Assemblea ed assicura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esamina le questioni sottoposte dai Consiglieri.

Il Presidente dirigee modera la discussione sugli argomenti all'ordine dei lavori, concede la facoltà di parlare, precisa le questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.Può sciogliere o sospendere la seduta, anche al fine di consultare la Conferenza dei Capigruppo consiliari. Può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta. Sovrintende all'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

Il VicePresidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed è componente di diritto dell'Ufficio di Presidenza qualora istituito; sovrintende al mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare, secondo le sue disposizioni.

Art. 16
Ufficio di Presidenza

Ai sensi dell'art. 21 comma 9 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale si avvale, per l'esercizio delle relative funzioni, del supporto degli uffici comunali rispettivamente competenti in base alle materie di interesse, ivi compreso il Segretario Comunale nell'ambito delle sue competenze.

Su proposta motivata del Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta potrà istituire l'Ufficio di Presidenza del Consiglio previa verifica della relativa compatibilità con la struttura organizzativa esistente e con le risorse di bilancio e tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'Ufficio sarà alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio Comunale
b) sarà individuato un responsabile dell'ufficio per l'adozione degli atti di gestione, ai sensi della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali;
c) farà parte dell'Ufficio il personale che organizza e svolge attività di segreteria e supporto al Presidente del Consiglio Comunale ed alle Commissioni Consiliari;
d) l'Ufficio avrà i seguenti compiti:
    - attuare ogni iniziativa per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili alla loro attività amministrativa per il Comune;
    - assicura i servizi di biblioteca e la documentazione per i lavori consiliari;
    - esprime parere per la partecipazione dei Consiglieri Comunali a convegni, congressi, viaggi di studio, a spese del Comune e individua, sentito il Sindaco ed i Capigruppo consiliari, i singoli consiglieri ammessi a partecipare.
    - elaborare studi per la proposizione e l'aggiornamento, anche in rete civica, dei regolamenti comunali
e) l'Ufficio sarà dotato dei locali idonei e degli strumenti tecnici ed informatici necessari allo svolgimento delle attività della Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari ed alla comunicazione dei cittadini
f) il bilancio comunale dovrà garantire le risorse necessarie per il buon funzionamento dell'Ufficio di presidenza
g) gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente saranno assunti dal Responsabile del'Ufficio nei limiti delle risorse assegnate con il PEG.

Art. 16 bis
Funzioni rappresentative

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, festa patronale con l'esposizione del gonfalone, è costituita una delegazione consiliare composta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio e da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

CAPO III
DELLA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. l7
Ordine del giorno delle adunanze

L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Presidente di concerto con l'ufficio di Presidenza e sulla base delle pratiche istruite dai vari Servizi e relativi uffici, in modo che i Consiglieri siano messi in grado di conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

Hanno la precedenza:

1. le comunicazioni del Presidente;
2. gli ordini del giorno;
3. le interrogazioni;
4. le mozioni;
5. le interpellanze;
6. l'approvazione del verbale di sedute precedenti;
7. le proposte dell'Autorità governativa
8. le proposte dell'Autorità regionale
9. le questioni attinenti gli organi istituzionali
10. le proposte del Presidente, del Sindaco, degli assessori e quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione.
11. per ultimo saranno iscritti gli oggetti da discutere eventualmente in seduta segreta.

Art. l8
Iscrizione di nuove proposte all'ordine del giorno

All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al presente articolo.

Le proposte di argomenti da trattare in Consiglio avanzate per iscritto da uno o più consiglieri, possono non essere accolte, se non ritenute di competenza del Consiglio, dal Presidente, sentito l'ufficio di Presidenza.

I proponenti, in caso di diniego, possono, nella prima seduta consiliare utile, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno per la successiva adunanza.

In ogni caso, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene depositata 24, o in caso di festa, 48 ore prima nella sala delle adunanze o presso la Segreteria comunale, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata, escluse le fattispecie previste nell'art. 13 comma 2.

Art. 19
Segretario dell'Assemblea

Il Segretario comunale è Segretario dell'Assemblea consiliare; in caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Segretario, qualora nominato. Il Segretario può farsi assistere da funzionari tecnici o amministrativi del Comune.

Quando il Segretario comunale si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento in esame del Consiglio Comunale, viene sostituito dal Consigliere più giovane per età con l'obbligo di farne menzione nel verbale.

Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti la qualità di membro del Consiglio deliberante e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

Il Segretario comunale redige il processo verbale delle sedute consiliari, ne dà lettura all'Assemblea qualora ciò sia richiesto, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

Art. 20
Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale, sono, di regola, pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, o per espressa disposizione di legge, sia stabilito altrimenti.

Il Consiglio deve deliberare con l'esclusione del pubblico quando si tratti di questioni che prevedono apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata di persone, sui meriti e demeriti, moralità e, in genere, qualità personali.

Analogo procedimento il Consiglio deve seguire nei casi di ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta municipale su questioni concernenti persone.

Alle sedute segrete passano assistere soltanto i Consiglieri ed il Segretario.

Art. 21
Apertura dell'adunanza

L'adunanza del Consiglio comunale all'ora e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente del Consiglio, il Segretario procede all'appello nominale dei consiglieri, per constatare la validità della seduta, dando comunicazione di coloro che risultino assenti giustificati.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero legale, anche dopo un secondo ed un terzo appello da eseguirsi entro mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e, a cura del Segretario è steso verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo, inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Anche in difetto del numero legale potranno, però, essere fatte dal Presidente al Consiglio quelle comunicazioni che non comportino un atto deliberativo.

Art. 22
Numero legale per la validità delle deliberazioni

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà più uno del numero dei consiglieri assegnati al Comune, ossia nove componenti.

Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno cinque Consiglieri.

Alle sedute del Consiglio partecipano gli Assessori non Consiglieri, con diritto di parola ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero per la validità dell'adunanza.

In caso di seduta che segua ad un'altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova adunanza non assume il carattere di seconda convocazione.

Per la validità delle deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio di previsione, il riequilibrio della gestione ed il rendiconto della gestione, è necessaria la presenza del numero di Consiglieri previsto per le sedute di prima convocazione così come disposto dal primo comma del presente articolo.

Quando per deliberare la legge richiede particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario alla legalità dell'adunanza medesima, ma non nel numero dei votanti.

Non si computano invece i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbano astenersi dal prendere parte alle discussioni ed alle votazioni perché interessati.

I Consiglieri che entrano o escono dall'aula dopo l'appello ne danno avviso al Segretario Comunale che avverte il Presidente dell'eventuale sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Presidente può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, qualora ne ravvisi la necessità, può sospendere la seduta per non più di 15 minuti e disporre la ripetizione dell'appello nominale.

In ogni caso in cui venga a mancare il numero legale nel corso dell'adunanza, anche su richiesta di verifica del singolo Consigliere, la seduta, è legalmente sciolta e di ciò si darà atto a verbale.

Art. 23
Adunanze consiliari aperte

Per motivi di rilevante interesse della Comunità, il Presidente può invitare a partecipare alla discussione in Consiglio Comunale parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di Enti, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali.

In tali adunanze non possono essere trattati argomenti di ordinaria competenza del Consiglio.

Art. 24
Nomina degli scrutatori e loro attribuzioni

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, nel caso in cui siano previste votazioni a scrutinio segreto, designa due consiglieri alle funzioni di scrutatore, con il compito di assisterlo nell'accertamento dei risultati, per la proclamazione degli stessi.

La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

Gli scrutatori, unitamente al Presidente ed al Segretario dell'assemblea, hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, esaminando le relative schede, e pronunciandosi sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi procedendo al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta.

CAPO IV
DELLA DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

Art. 25
Comunicazioni del Presidente

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio comunale, senza che questi sia chiamato a deliberare su essi. Sulle comunicazioni del Presidente un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti, può intervenire per associarsi o dissentire ed eventualmente presentare proposte o mozioni, da iscrivere all'o.d.g.dell'adunanza successiva nel rispetto della disciplina di cui al capo V del presente Regolamento.

Art. 26
Argomenti ammessi alla trattazione

Dopo le comunicazioni del Presidente, il Consiglio passa alla trattazione degli affari che figurano all'ordine del giorno.

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza salvo quanto previsto dagli artt. 40 e 42 del presente Regolamento.

Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi o per commemorazioni di grande importanza.

Durante la seduta sono vietati discorsi o manifestazioni incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile l'inosservanza delle leggi e del presente regolamento interno di procedura.

Art. 27
Ordine di trattazione degli argomenti

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, quando motivi di urgenza e di opportunità lo consigliano, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere invertito dal Consiglio in qualunque momento, salva sempre la precedenza delle proposte dell'autorità governativa e regionale.

La proposta di variazione, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio che si esprime a maggioranza assoluta dei presenti, senza preventiva discussione.

Nel caso in cui una parte degli argomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avrà la precedenza.

Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente od anche ad altro successivo, le deliberazioni sugli argomenti aggiunti all'ordine del giorno successivamente alla diramazione degli inviti di convocazione e comunicati ai Consiglieri non più di 24 ore prima ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del presente Regolamento.

Art. 28
Svolgimento della discussione sui vari argomenti

La discussione su ciascun argomento è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione dell'Assessore del ramo o dei relatori designati dalle commissioni o del Consigliere proponente o del relatore speciale o dei Consiglieri incaricati dal Consiglio.

La relazione può essere omessa, oppure riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto, trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.

Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. Hanno però la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni, o per questioni pregiudiziali o sospensive, o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.

Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni o prolissità inopportune o usare parole che possono inasprire od offendere.

Art. 29
Disciplina degli interventi

La discussione generale si svolge secondo le seguenti modalità e nei tempi massimi di seguito indicati:

- Relazione del Presidente o del proponente: 15 minuti
- Interventi: ciascun Consigliere o Assessore 15 minuti
- Repliche del proponente: 5 minuti
- Controrepliche: ciascun Consigliere o Assessore 5 minuti
- Dichiarazioni di voto: ciascun Consigliere 5 minuti

Il Presidente, d'intesa con i Capogruppo, può consentire che gli interventi si svolgano in un maggior tempo rispetto a quelli indicati al comma precedente, quando lo si ritiene opportuno in relazione all'importanza dell'argomento in discussione.

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.

I Consiglieri parlano dal loro posto, in piedi, rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri. A nessuno è permesso di interrompere chi parla tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.

II Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nell'ordine della domanda, salvo che qualcuno dei richiedenti non dichiari di cedere il proprio turno ad altri.

Nessun Consigliere può intervenire più di una volta nel corso della stessa discussione, se non per replicare o controreplicare, o per rendere la dichiarazione di voto. La controreplica è ammessa per una sola volta nel corso della medesima discussione.

Il Presidente, gli Assessori competenti ed i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati o, infine, per semplici spiegazioni di fatto.

Il Presidente può intervenire in qualsiasi momento della discussione quando ciò sia necessario al fine di garantirne il regolare svolgimento nonché al fine di garantire la libertà di parola ed il rispetto delle opinioni espresse dai Consiglieri.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che si dilunghino nei discorsi oltre i tempi indicati al comma primo del presente articolo.

I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento con rispetto delle altrui opinioni e libertà.

Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

Se il Presidente ha richiamato due volte, per qualsiasi motivo, un Consigliere, senza che questi tenga conto delle osservazioni, può togliergli la parola per il resto della discussione; se il Consigliere insiste nel voler tenere la parola, il Consiglio, senza discussione, decide a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano.

Art. 30
Mozione d'ordine

E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, o il rilievo sul modo o l'ordine col quale si intende procedere alla votazione. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente sulla mozione decide il Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano, senza discussione.

Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, può parlare un oratore per ciascun gruppo Consiliare per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 31
Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione.

Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale, e la discussione non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato su di esse, a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano.

Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di cinque minuti ciascuno.

In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione, con la limitazione di cui al comma precedente, e quindi un unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.

Art. 32
Chiusura della discussione

Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti. Segue poi la votazione con le modalità indicate nel successivo capo VI del presente regolamento.

Art. 33
Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento

Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, e ciò sia previsto e indicato nell'ordine stesso, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione ha luogo nel giorno e alla medesima ora fissata nell'avviso di convocazione per la riunione iniziale.

Qualora nulla sia stato previsto nell'avviso di convocazione, la determinazione del giorno in cui deve avere luogo la successiva adunanza è proposta dal Presidente al Consiglio che si esprime a maggioranza assoluta dei presenti: in ogni caso, la seduta successiva deve tenersi almeno due giorni dopo, affinché i relativi avvisi di convocazione possano essere recapitati 24 ore prima.

Ai Consiglieri non intervenuti alla seduta iniziale deve essere notificato l'avviso di rinvio della seduta, con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattare.

Ne consegue che le sedute successive alla iniziale, disciplinate dal presente articolo, si considerano come questa, pure di prima convocazione.

Art. 34
Chiusura della seduta consiliare

Il Presidente dichiara sciolta la seduta:

a) Quando sia esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e siano state eseguite le relative votazioni e proclamazioni;
b) Qualora nel corso della discussione venga a mancare il numero legale;

Art. 35
Processo verbale delle adunanze

Di ogni adunanza è redatto il processo verbale ad opera del Segretario Comunale che assiste alle sedute; il processo verbale è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Il Processo verbale, che costituisce il fedele resoconto dello svolgimento della seduta consiliare, deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, le indicazioni delle proposte e l'annotazione del numero e dei nominativi dei consiglieri astenuti, del numero dei voti contrari unitamente ai nominativi dei relativi consiglieri e del numero dei voti favorevoli.

Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di alcune considerazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

Ogni Consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Nei verbali si deve infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita.

I verbali di ciascuna seduta consiliare sono sottoposti all'approvazione del Consiglio in una delle sedute successive. Essi si danno per letti qualora, dopo l'enunciazione degli oggetti dei verbali medesimi da parte del Presidente, non ne sia richiesta la lettura integrale da taluno dei consiglieri.

I verbali delle sedute precedenti si intendono approvati dal Consiglio se, a seguito dell'enunciazione degli oggetti dei verbali medesimi da parte del Presidente e dell'eventuale lettura integrale di uno o più verbali da parte del Segretario, non vengono prodotte osservazioni né contestazioni di sorta.

Se, invece, siano proposte rettifiche, queste sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso e della rettifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.

CAPO V
DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 36
Diritto di iniziativa

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di:

- proposte di deliberazione
- emendamenti;
- interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo;
- interpellanze;
- mozioni;
- ordini del giorno
- determinazioni speciali

Il diritto di iniziativa è esercitato altresì dalle Commissioni consiliari sugli argomenti afferenti ai propri settori di competenza, mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni.

Art.37
Proposte di deliberazione dei singoli consiglieri

I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente è inviata al Presidente del Consiglio Comunale il quale ne dispone l'istruttoria da parte del competente servizio e ne informa la Giunta.

Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile, indicando, con l'oggetto il Consigliere proponente.

Le proposte di deliberazione sottoscritte da almeno 1/5 dei Consiglieri o dal Sindaco ed inoltrate nelle modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro venti giorni dalla presentazione.

Art. 38
Emendamenti

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza o nrl corso della stessa previa autorizzazione del Presidente.

Il Presidente, non appena ricevuto l'emendamento, ne dispone l'immediata istruttoria da parte del competente servizio; effettuata l'istruttoria, l'emendamento viene portato in discussione nella seduta consiliare unitamente alla proposta cui l'emendamento medesimo si riferisce. La discussione sull'emendamento segue quella sulla relativa proposta di deliberazione.

Per la votazione degli emendamenti si applica l'art. 45 comma 1 n. 4 del presente regolamento.

Articolo 39
Interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo

L'interrogazione e l'istanza di sindacato ispettivo consistono nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta Municipale, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intende prendere o se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni, quali siano i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati adottati o si intendano adottare eventuali provvedimenti da parte della Giunta.

L'interrogazione o l'istanza di sindacato ispettivo, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, deve essere presentata sempre per iscritto con una delle seguenti modalità:

- mediante nota indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco e registrata al protocollo dell'ente
- nel corso di una seduta consiliare, solo quando essa sia pertinente ad uno degli argomenti all'ordine del giorno: in tal caso il consigliere proponente, all'inizio della seduta, chiede al Presidente di poterne dare lettura nell'ordine di cui all'art. 17 comma 1 del presente Regolamento ed, avutane l'autorizzazione, egli ne dà lettura consegnandone il relativo testo al Presidente, nonché al Segretario per l'acclusione al verbale della seduta.

Alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo il Sindaco o l'Assessore competente risponde entro 30 gorni dalla data di presentazione mediante nota indirizzata al consigliere comunale richiedente da registrare al protocollo dell'ente.

La risposta alle interrogazioni ed alle istanze può essere fornita al consigliere richiedente anche nel corso di una seduta consiliare che si tenga nei trenta giorni dalla data di presentazione, mediante lettura del relativo testo datane dal Presidente, dal Sindaco o dall'Assessore competente, nel rispetto dell'ordine degli argomenti di cui all'art. 17 del presente regolamento: in tal caso la nota contenente la risposta all'interrogazione o all'istanza di sindacato ispettivo è acclusa al verbale della seduta. In quest'ultimo caso le dichiarazioni del Presidente, del Sindaco o dell'Assessore incaricato potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali motivi. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i 5 minuti.

Quando una stessa interrogazione sia sottoscritta da più Consiglieri il diritto di replica alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

II Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione Comunale.

Art. 40
Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta Municipale in ordine ai motivi ed agli intendimenti della loro condotta riguardo a determinati problemi.

Le interpellanze devono essere presentate normalmente per iscritto, secondo le modalità di presentazione stabilite per le interrogazioni e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

E' consentita anche la presentazione di interpellanze in via orale, al principio di seduta, tenuto conto dell'ordine stabilito dall'art. 17 del presente regolamento. L'interpellante ha anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza in un tempo massimo di l0 minuti.

La risposta alle interpellanze è sempre verbale.

Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, nel caso in cui sia stata presentata per iscritto o, in ogni caso, dopo l'illustrazione resane dall'interpellante ai sensi del comma precedente, il Presidente, sentito il Sindaco o l'Assessore interessato, può disporre perché si risponda oralmente nel corso della stessa seduta, o può differirne la risposta ad una seduta successiva.

Le dichiarazioni di risposta da parte del Presidente, del Sindaco o dell'Assessore incaricato non possono superare i l0 minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di 5 minuti.

Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione secondo quanto previsto all'articolo successivo.

Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 41
Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su un determinato argomento, di interesse per la Comunità, diretto ad incitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso; essa può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Municipale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto, anche nel corso di una seduta consiliare, a conclusione delle discussioni avvenute, e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile secondo l'ordine stabilito dall'art. 17 del presente Regolamento.

Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di l0 minuti ed ha 5 minuti per la replica.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali deve aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozioni.

Hanno inoltre diritto di intervento nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano, ma nessuno può parlare più di 5 minuti.

Quando, su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni o interpellanze, queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore a 5 minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

Le mozioni sono messe in votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso; essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 42
Ordini del giorno

Gli ordini del giorno consistono nella richiesta di formulazioni di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della Comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi di carattere generale.

Sono presentati, presso la Segreteria comunale, in forma scritta e sono trattati in seduta pubblica nell'ordine di cui all'art. 17 del presente regolamento. Solo se riguardano fatti sopravvenuti alla convocazione del consiglio, possono essere presentati, sempre in forma scritta, entro l'inizio della seduta: in questo caso, sulla necessità di discussione si pronuncia il Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno, lo illustra per non più di cinque minuti; subito dopo possono intervenire il Sindaco o un Assessore per precisare la posizione della Giunta, e non più di un consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

Art. 43
Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

Sono improponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della proposta in discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

Sono inammissibili mozioni, emendamenti, proposte od ordini del giorno in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

Il Presidente, dopo la lettura della mozione, dell'emendamento, della proposta o dell'ordine del giorno, può rifiutarsi di metterli in votazione, dichiarandone il motivo di inammissibilità od improponibilità ai sensi dei commi precedenti; su richiesta del consigliere proponente, sull'inammissibilità od improponibilità dichiarata dal Presidente decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano.

Art. 43 bis
Determinazioni speciali

Ordini del giorno di indirizzo.

a) Nel corso di discussioni su proposte di deliberazioni possono essere presentati Ordini del giorno di indirizzo al Sindaco o ai singoli Assessori competenti per materia consistenti in documenti scritti volti ad orientarne l'azione.

b) Gli Ordini del giorno di cui al precedente comma possono essere presentati da ciascun Consigliere e, pur discussi unitamente alle proposte di deliberazione, non costituiscono allegati di esse ma formano decisioni a sé stanti.

Risoluzioni.

a) Le risoluzioni consistono in documenti di indirizzo al Sindaco ed agli assessori competenti per materia presentati a conclusione di un dibattito.

b) Le risoluzioni non attengono a proposte di deliberazioni ma ad argomenti di natura politico-amministrativa che hanno formato oggetto di una particolare discussione.

c) Le risoluzioni possono essere presentate da ciascun Consigliere e costituiscono decisioni a sé stanti.

CAPO VI
DELLE VOTAZIONI

Art. 44
Sistemi di votazione

L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.

Nel caso di voto per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando, prima, a votare coloro che sono favorevoli, dopo, i contrari ed, infine, gli astenuti. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario, il Presidente ne proclama il risultato. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.

Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene usata, altresì, ogni qualvolta la legge espressamente lo prescriva o quando ne sia fatta richiesta da almeno l/5 dei Consiglieri.

La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno tre Consiglieri. Per questa votazione, il Presidente indica il significato del sì e del no, il Segretario fa l'appello e ciascuno dei Consiglieri nominati esprime a voce alta il proprio voto, favorevole o contrario, o la propria astensione e il Presidente proclama l'esito.

La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio accertando che i voti espressi risultino corrispondenti al numero dei votanti e ne proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 45
Ordine delle votazioni

L'ordine della votazione è stabilito come segue:

l) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione.

2) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione ad altro tempo

3) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento.

4) proposte di emendamenti nel seguente ordine: soppressivi, modificativi ed aggiuntivi.

5) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri, il provvedimento composto di varie parti, commi o articoli può essere votato separatamente su ciascuna parte per la quale sia chiesta la divisione.

Per i regolamenti e lo Statuto comunale il Presidente invita i Consiglieri a discutere e votare le proposte di emendamenti ai singoli articoli eventualmente formulate per iscritto e depositate nel termine previsto dall'art. 38 comma 3 del presente regolamento. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.

Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione senza che occorrano altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 46
Dichiarazioni di voto

Prima della votazione ogni consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione sia segreta.

Ugualmente ciascun Consigliere ha diritto, nel corso della seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettifiche.

II tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare 5 minuti per ciascun oratore.

Ciascun Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Art. 47
Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione

Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito dal Presidente, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un *quorum* particolare di maggioranza.

Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, nonché in caso di parità di voti, la proposta non è approvata.

Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente.

I Consiglieri che dichiarino formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le non leggibili, e le nulle per qualsiasi motivo.

Se un provvedimento ottiene un eguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto: esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

Art. 48
Interventi nel corso della votazione

Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 49
Annullamento e rinnovazione della votazione

Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporne l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.

L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

TITOLO III
GRUPPI CONSILIARI

Art. 50
Gruppi consiliari e loro Capigruppo

Di norma i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui nella medesima lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

Il Consigliere che non intende aderire al gruppo nella cui lista è stato eletto può costituire un gruppo distinto solo qualora lo stesso si riconosca in un partito o movimento politico nazionale che abbia la sua rappresentanza nel Parlamento Nazionale.

Ciascun gruppo comunica al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere anziano del gruppo, intendendosi come tale il consigliere che, tra gli appartenenti al proprio gruppo, ha riportato il maggior numero di preferenze.

I Consiglieri che non dichiarano la propria appartenenza ad alcuno dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti fanno parte del gruppo misto e nelle dichiarazioni di voto è garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.

Ciascun Capogruppo può richiedere al Sindaco la disponibilità di un locale del Comune al fine di svolgervi delle attività inerenti all'espletamento delle funzioni consiliari e politico istituzionali. La richiesta dovrà essere presentata con anticipo di almeno 48 ore rispetto a quello stabilito per l'utilizzo, e dovrà contenere l'indicazione dell'orario durante il quale si ritiene di utilizzarlo. Il Sindaco metterà a disposizione un locale del Comune, a seconda delle possibilità, stabilendo, eventualmente, in caso di contemporaneità di richieste, dei turni per consentire ai singoli gruppi di riunirsi.

Altresì il Sindaco può mettere a disposizione dei Consiglieri, previa verifica di fattibilità, mezzi, strutture e servizi nonché adeguati locali per l'aspletamento delle funzioni.

Art. 51
Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è formata dai presidenti di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Compete al Presidente la convocazione della Conferenza dei capigruppo, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più capigruppo, nel qual caso il Presidente dovrà provvedervi nei venti giorni successivi

L'ordine del giorno delle riunioni della conferenza è stabilito dal Presidente, previa consultazione con i componenti; alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo possono essere invitati a partecipare gli Assessori ed i Presidenti delle Commissioni per la trattazione di argomenti di interesse comune o specifico.

Le determinazioni, se approvate all'unanimità dei presenti della Conferenza dei Capigruppo, sono definitive per i gruppi che le hanno approvate. Nel caso in cui la Conferenza dei Capigruppo non raggiunga l'unanimità, le determinazioni sono adottate dal Presidente del Consiglio sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa. Tali determinazioni vengono comunicate al Consiglio e, se non vengono avanzate proposte di modifica, divengono definitive; in caso contrario il Consiglio vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre 5 minuti ciascuno

Il Presidente si avvale, inoltre, della conferenza dei capigruppo, quale organo consultivo, in ordine agli orari di convocazione del Consiglio ed alla risoluzione di incidenti procedimentali nei lavori del Consiglio stesso, nonché nell'assunzione di determinazioni in ordine a :

a) questioni attinenti all'organizzazione dei lavori, alla programmazione ed al calendario;
b) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento nonché quelle riguardanti l'attuazione delle norme statutarie;
c) comunicazioni da rivolgere al Consiglio ed alle istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi;
d) questioni attinenti il funzionamento delle Commissioni Consiliari in ordine anche ai rapporti tra di esse intercorrenti;
e) promozioni delle attività di informazione e di consultazione del Consiglio;
f) formulazione di proposte di indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio;
g) quant'altro è attribuito alla competenza di essa dallo Statuto e dal presente regolamento.

Il Segretario Comunale o un suo delegato possono essere invitati a partecipare ai lavori con funzioni consultiva qualora il Presidente lo ritenga necessario.

TITOLO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 52
Commissioni permanenti

Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni consiliari permanenti, ed in particolare provvede all'istituzione delle seguenti:

- **Bilancio e Patrimonio**
- **Commercio, Attività produttive, Artigianato e Agricoltura**
- **Cultura, Famiglia, Sport e Turismo**
- **Lavori Pubblici, Urbanistica , Ambiente, Servizi territoriali e Sicurezza**
- **Per la revisione e l'aggiornamento dello Statuto Comunale**
- **Conferenza dei Capigruppo**

Le commissioni sono composte da n. 5 consiglieri, in qualità di membri effettivi, eletti dal Consiglio Comunale con criterio proporzionale (3 in rappresentanza della maggioranza e 2 in rappresentanza della minoranza) nella prima o nella seconda seduta successiva a quella di insediamento. Il Consiglio comunale procede, altresì, all'elezione di 3 consiglieri supplenti sempre in base al criterio proporzionale (2 per la maggioranza ed 1 per la minoranza).

La proporzionalità è riferita alla consistenza dei gruppi consiliari, assicurando, comunque, la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare. I componenti sono nominati dal Presidente del Consiglio con proprio provvedimento su conforme designazione dei capigruppo; in ogno caso il Presidente del Consiglio può proporre allo stesso la variazione del numero dei componenti delle Commissioni, per garantire la proporzionalità della loro composizione.

Art. 53
Durata in carica

La Commissione permanente dura in carica fino alla decadenza del Consiglio Comunale che l'ha eletta.

I membri della Commissione cessano dalla carica quando si verifica una causa di cessazione dalla carica di consigliere comunale.

La Commissione, inoltre, può proporre al Consiglio la dichiarazione di decadenza del membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive; su tale proposta, il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei presenti, anche sulla base delle eventuali motivazioni fatte pervenire successivamente dal Consigliere membro della Commissione di cui è in discussione la decadenza.

In caso di cessazione anticipata di un membro dalla carica, il Consiglio Comunale provvede alla relativa sostituzione rispettando il rapporto numerico dei rappresentanti di maggioranza e minoranza.

Art. 54
Compiti delle Commissioni

Le commissioni permanenti si riuniscono:

a) in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materia di propria competenza;
b) in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
c) in sede redigente, per la valutazione e l'approvazione del testo dei regolamenti e degli atti amministrativi generali da sottoporre al voto finale del Consiglio.

Le Commissioni hanno poteri di iniziativa per proposte di deliberazione e mozioni nelle materie di competenza. Le Commissioni, inoltre:

- esaminano obbligatoriamente le proposte di deliberazione consiliare, inerenti i propri settori di competenza, sulle quali i responsabili dei servizi hanno emesso parere non favorevole ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
- esaminano preliminarmente le proposte di atti di competenza del Consiglio Comunale ad esse sottoposte dal Presidente del Consiglio di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

Nei casi di cui al comma precedente, le commissioni esprimono il proprio parere entro 5 giorni dalla trasmissione della proposta o entro il diverso termine motivatamente stabilito dal Presidente del Consiglio. Trascorso tale termine il Consiglio può prescindere dal parere. I pareri espressi dalle Commissioni non sono vincolanti per il Consiglio.

Le proposte di deliberazione e le mozioni delle commissioni devono essere trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale entro giorni 10 dalla adozione. Il Presidente del Consiglio Comunale ne dispone l'istruttoria da parte dei competenti uffici. In caso di istruttoria favorevole, le proposte sono inserite nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile che non sia stato ancora convocato al momento della ricezione della proposta; in caso contrario le proposte sono rinviate alle Commissioni.

Art. 55
Presidenza e Convocazione

La convocazione della prima seduta di ciascuna commissione è fatta dal Presidente del Consiglio Comunale.

Ciascuna commissione, all'inizio di ogni seduta, elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente ed un vice-presidente.

Il Presidente di ciascuna Commissione comunica al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco la propria nomina e quella del Vice Presidente.

Le convocazioni delle sedute successive alla prima sono fatte dal Presidente della Commissione almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare.

La convocazione della commissione può essere richiesta dal Sindaco, dagli Assessori o da due membri indicando gli argomenti che si vogliono trattare. In detti casi, il Presidente dispone la convocazione entro giorni 10 dalla richiesta.

Il Presidente presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse; egli regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene contatti con gli altri Presidenti di commissione, la Giunta ed il Presidente del Consiglio Comunale. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione: il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

Art. 56
Funzionamento delle Commissioni

Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche tranne che per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

Ciascuna Commissione, nella prima seduta, elegge, tra i consiglieri presenti, un segretario verbalizzante.

Le funzioni di segreteria che dovessero rendersi necessarie al di fuori della redazione del verbale nel corso delle singole sedute, sono svolte dal personale amministrativo comunale delle unità operative interessate, previa individuazione e definizione dei compiti ad opera del responsabile di servizio competente.

Le proposte e le mozioni da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale a norma degli artt. 36 e ss. del presente regolamento, sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ai lavori delle commissioni possono partecipare il Sindaco, i singoli Assessori ed i Consiglieri Comunali non facenti parte della Commissione, senza diritto di voto, quando lo ritengano opportuno od in relazione ai propri settori di competenza. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare ai lavori il Segretario Comunale e i Responsabili di servizio con funzioni consultive, nonché, qualora ciò sia reso necessario in relazione all'argomento da trattare, gli amministratori ed i dirigenti di enti, aziende ed organismi a cui il Comune partecipa.

Il Presidente della Commissione, su conforme parere degli altri membri, quando ciò sia reso necessario in considerazione dello svolgimento di particolari lavori ed in assenza di analoghe professionalità da reperire all'interno dell'ente locale, può richiedere la collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione.

Nel caso in cui dalle predette consultazioni derivi un onere finanziario, è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della Giunta.

Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti dei verbali delle Commissioni e segnala al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di rispettiva competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei Conti.

Per ciascuna riunione il Presidente può curare la redazione di un comunicato che illustri i lavori effettuati dalla Commissione e le conclusioni alle quali è pervenuta sugli argomenti trattati, da pubblicizzare nelle forme ritenute più opportune.

Le commissioni permanenti durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale.

Art. 57
Sostituzione membri effettivi

In caso di indisponibilità a partecipare ad una seduta da parte di un membro effettivo, questi designa a partecipare un supplente, individuandolo tra quelli eletti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 e ne rende comunicazione al Presidente prima dell'inizio della seduta medesima.

Capo II
DELLE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 58
Commissioni speciali

Su proposta del Presidente, su istanza sottoscritta da uno o più Consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dall'organo di revisione contabile o dal difensore civico, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni speciali temporanee per esperire indagini conoscitive ed inchieste su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

La deliberazione che istituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta, dettagliandone i limiti, le procedure ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.

La Presidenza delle Commissioni di cui al presente articolo è riservata alle opposizioni.

Art. 59
Norme particolari per le Commissioni speciali

Le Commissioni speciali esercitano tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno accesso a tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione speciale può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, dell'Organo di revisione, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei Responsabili di servizio e loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi.

Il lavoro svolto dalla Commissione speciale è documentato in una relazione che deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio entro il termine assegnato dal Consiglio Comunale per lo svolgimento dell'inchiesta. Il Presidente del consiglio provvede ad inserire la relazione della Commissione di inchiesta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile ed, in ogni caso, non oltre 30 giorni dal ricevimento.

Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta, che non sono risultati, direttamente od indirettamente connessi con l'ambito della medesima e per i quali è mantenuto il segreto d'ufficio.

Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni di competenza di quest'ultima.

Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Le spese necessarie allo svolgimento dell'indagine sono a carico del capitolo di bilancio del consiglio comunale.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo, alle commissioni speciali temporanee si applica la disciplina delle commissioni permanenti in quanto compatibile.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60
Remissione al Presidente

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento provvederà il Presidente del Consiglio, salvo appello, seduta stante, al Consiglio, qualora il provvedimento del Presidente venga contestato.

Art. 61
Richiamo a Leggi e disposizioni varie

Per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto richiamo alle leggi di disciplina dell'ordinamento degli enti locali vigenti, ai relativi regolamenti di attuazione ed alle disposizioni speciali in materia, nonché, per analogia ed in quanto compatibili, ai regolamenti della Regione, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 62
Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore, previa esecutività della relativa deliberazione di approvazione, dopo l'autonoma pubblicazione del medesimo all'albo pretorio del Comune per l5 giorni consecutivi.

Art. 63
Revisione del Regolamento

Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al regolamento. Le proposte sono esaminate dall'apposita commissione consiliare, che riferisce al Consiglio con relazione scritta.

Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 64
Istituzione delle commissioni consiliari permanenti

Nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale in carica provvede all'istituzione della Commissione permanente per l'aggiornamento dello Statuto a norma di quanto previsto dall'art. 52 del presente Regolamento, e quindi, anche in sedute successive, provvede all'istituzione delle altre commissioni consiliari permanenti previste dalla citata norma.

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento pag. 2
Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari pag. 2
Art. 3 - Polizia dell'Assemblea Consiliare pag. 2
Art. 4 - Persone ammesse nella Sala delle adunanze pag. 3
Art. 5 - Disciplina del pubblico pag. 3

TITOLO II
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 - Prima e seconda seduta dopo le elezioni pag. 3
Art. 7 - Sessioni pag. 4
Art. 8 - Modalità di convocazione pag. 4
Art. 9 - Convocazione su iniziativa del Sindaco e dei Consiglieri pag. 4
Art.10 - Contenuto dell'avviso di convocazione pag. 5
Art. 11 - Termini di consegna degli avvisi di convocazione pag. 5
Art. 12 - Avvisi al pubblico pag. 5
Art. 13 - Deposito e consultazione degli atti pag. 6

CAPO II
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea Consiliare pag. 6
Art. 15 - Attribuzioni del Presidente pag. 6
Art. 16 - Ufficio di Presidenza pag. 7
Art.16bis - Funzioni rappresentative pag. 7

CAPO III
DELLA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 17 - Ordini del giorno delle adunanze pag. 8
Art. 18 - Iscrizione di nuove proposte all'ordine del giorno pag. 8
Art. 19 - Segretario dell'Assemblea pag. 9
Art. 20 - Pubblicità e segretezza delle sedute pag. 9
Art. 21 - Apertura dell'adunanza pag. 9
Art. 22 - Numero legale per la validità delle deliberazioni pag.10
Art. 23 - Adunanze consiliari aperte pag.10
Art. 24 - Nomina degli scrutatori e loro attribuzioni pag.11

CAPO IV
DELLA DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

Art. 25 -	Comunicazioni del Presidente	pag.11
Art. 26 -	Argomenti ammessi alla trattazione	pag.11
Art. 27 -	Ordine di trattazione degli argomenti	pag.12
Art. 28 -	Svolgimento della discussione sui vari argomenti	pag.12
Art. 29 -	Disciplina degli interventi	pag.13
Art. 30 -	Mozione d'ordine	pag.14
Art. 31 -	Questione pregiudiziale e sospensiva	pag.14
Art. 32 -	Chiusura della discussione	pag.14
Art. 33 -	Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento	pag.14
Art. 34 -	Chiusura della seduta consiliare	pag.15
Art. 35 -	Processo verbale delle adunanze	pag.15

CAPO V
DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 36 -	Diritto di iniziativa	pag.16
Art. 37 -	Proposte di deliberazione dei singoli consiglieri	pag.16
Art. 38 -	Emendamenti	pag.16
Art. 39 -	Interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo	pag.17
Art. 40 -	Interpellanze	pag.17
Art. 41 -	Mozioni	pag.18
Art. 42 -	Ordini del giorno	pag.19
Art. 43 -	Dichiarazione di improponibilità ed inammissibilità	pag.19
Art.43bis -	Determinazioni speciali	pag.20

CAPO VI
DELLE VOTAZIONI

Art. 44 -	Sistemi di votazione	pag.20
Art. 45 -	Ordine delle votazioni	pag.21
Art. 46 -	Dichiarazioni di voto	pag.21
Art. 47 -	Computo della maggioranza e proclamazione dell'esito della votazione	pag.21
Art. 48 -	Interventi nel corso della votazione	pag.22
Art. 49 -	Annullamento e rinnovazione della votazione	pag.22

TITOLO III
GRUPPI CONSILIARI

Art. 50 -	Gruppi consiliari e loro capigruppo	pag.22
Art. 51 -	Conferenza dei capigruppo	pag.23

TITOLO IV
COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 52 -	Commissioni permanenti	pag.24
Art. 53 -	Durata in carica	pag.24
Art. 54 -	Compiti delle commissioni	pag.25
Art. 55 -	Presidenza e convocazione	pag.25
Art. 56 -	Funzionamento delle commissioni	pag.26
Art. 57 -	Sostituzione membri effettivi	pag.26

CAPO II
DELLE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 58 -	Commissioni speciali	pag.27
Art. 59 -	Norme particolari per le Commissioni speciali	pag.27

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60 -	Remissione al Presidente	pag.28
Art. 61 -	Richiamo a leggi e disposizioni varie	pag.28
Art. 62 -	Entrata in vigore del Regolamento	pag.28
Art. 63 -	Revisione del Regolamento	pag.28
Art. 64 -	Istituzione delle commissioni consiliari permanenti	pag.28

* *